



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale della Formazione Professionale
Il Dirigente Generale

DDG n. 902 del 28/07/2022

Oggetto: Procedura di gara aperta unitaria, suddivisa in cinque lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento dei servizi di formazione del personale della Regione Siciliana per l'attuazione del "Piano della formazione per il personale della Regione Siciliana" – Revoca in autotutela del D.D.G. 1927 del 15/12/2021 e dell'intera procedura di gara

IL DIRIGENTE GENERALE
Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42 e s.m. e, in particolare, l'art. 56, comma 4;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la circolare della Ragioneria generale della Regione n. 2 del 26/01/2015 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, contenente la disciplina in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE)n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1304, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7.3.2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25.2.2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, per quanto riguarda le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi previsti dai programmi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e succ. modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.333 del 18 ottobre 2016, di approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 30 maggio 2018, che ha disposto la modifica della dotazione finanziaria dell'Asse V - Assistenza tecnica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.525 del 18 dicembre 2018 di integrazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “disposizioni per favorire l’economia”, e, in particolare, l’art. 24, rubricato “*modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*” che, al comma 1, prevede che “a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge” e, al comma 4, che “tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, comma 2, che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 - “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 - “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n.158, concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 che, all’articolo 1, dispone che “nelle more dell’adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, la Regione continua ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modificazioni”;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e, in particolare, l’art.22, rubricato “Modifiche dell’assetto dipartimentale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale” con il quale si stabilisce che “*alla tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale sono state sostituite dalle parole Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale*”;

VISTO il D.A. n. 980 del 29.05.2020, con il quale, in attuazione del citato art.22 della legge regionale n.23/2019 e, in particolare, del comma 3, è stata disposta l’articolazione dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale in due dipartimenti - Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio e Dipartimento regionale della Formazione Professionale - ai quali sono state attribuite, secondo la ripartizione ivi riportata, le strutture del funzionigramma individuate nell’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12, unitamente alle pertinenti gestioni, al relativo personale e alle risorse logistiche e strumentali;

VISTO l’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante 'Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari', commi da 16 a 28;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 recante: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021 – 2023”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, e Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2021;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 recante: “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;

VISTA la Direttiva prot n. 26008 Gab del 18 Novembre 2020, con la quale l’On.le Presidente della Regione Siciliana ha incaricato il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di sviluppare un’adeguata pianificazione delle attività formative e il Dipartimento della Formazione Professionale di reperire le risorse finanziarie a valere sui programmi di spesa nazionali e/o comunitari;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 542 del 19 Novembre 2020, con la quale è stata approvato il nuovo “Piano Regionale dei Servizi Formativi 2016-2020” al fine di attuare quanto previsto nella L.R. di stabilità n. 9 del 12 maggio 2020;

VISTA la Deliberazione n. 254 del 17 giugno 2021, con la quale la Giunta Regionale ha espresso apprezzamento riguardo al “Piano della Formazione per il personale regionale 2021-2022” (di seguito, il Piano), redatto dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, dando incarico al Dipartimento regionale della Formazione Professionale di inserire, nell’ambito delle azioni del Piano dei servizi formativi del POC Sicilia 2014/2020 il predetto Piano della formazione, al fine di consentire al medesimo Dipartimento, col supporto operativo del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, di porre in essere gli interventi necessari per la sua attuazione;

VISTA la nota prot. n. 22854 del 22 luglio 2021, con la quale è stata sottoposta alla valutazione dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale la proposta di riprogrammazione del Piano di cui alla delibera della Giunta regionale n. 542/2020, aggiornando gli ambiti dei fabbisogni finanziari prevedendo, in particolare, di aggiungere, tra gli altri, l’ambito di intervento - Piano della Formazione 2021/2022 per il personale della Regione Siciliana DGR 254/2021 con una dotazione complessiva pari ad €3.500.000,00;

VISTA la propria nota prot. n. 23967 del 03 agosto 2021, con la quale, in relazione all’acquisizione dei servizi di formazione del personale della Regione Siciliana di cui alla sopra citata delibera di Giunta regionale, è stato conferito all’arch. Maria Concetta Caviglia l’incarico di RUP, Responsabile unico del procedimento;

VISTA la Deliberazione n. 392 del 21 Settembre 2021, con la quale la Giunta regionale ha approvato una parziale rimodulazione del Piano Regionale dei Servizi Formativi 2016/2020, a valere sulle risorse del POC 2014/2020, con particolare riferimento all’ambito di intervento - Piano della Formazione 2021/2022 per il personale della Regione Siciliana - di cui alla Delibera di Giunta 254/2021, destinando una dotazione finanziaria complessiva pari ad €3.500.000,00;

VISTA la nota prot. n. 112873 del 21/10/2021, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha trasmesso copia del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto sulla base dei contenuti del “Piano della Formazione del Personale regionale 2021-2022”, apprezzato dalla Giunta regionale con la delibera n. 254 del 17/06/2021, in modo da poterlo definire in collaborazione con questo Dipartimento e garantire la armonizzazione e la coerenza con il disciplinare e il bando di gara;

VISTO il D.D.G. n. 1927 del 15 dicembre 2021 con il quale viene approvata la determina a contrarre, e con il quale sono stati nominati RUP e DEC rispettivamente, l’arch. Maria Concetta Caviglia, in servizio presso il Dipartimento Istruzione, e l’ing. Calogero Di Chiara, in servizio presso il Dipartimento della Funzione

pubblica, e sono stati approvati altresì i contenuti del disciplinare e del capitolato tecnico relativi alla procedura di gara;

VISTA la propria nota prot. n 38309 del 24/11/2021 con la quale è stato comunicato all'Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana di voler delegare lo stesso Ufficio Speciale ai fini dell'espletamento della procedura in oggetto;

VISTO il D.D.S. n. 38 del 01/04/2022 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della "gara aperta unitaria, suddivisa in cinque lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento dei servizi di formazione del personale della Regione Siciliana per l'attuazione del "Piano della formazione per il personale della Regione Siciliana";

VISTO il verbale di insediamento della Commissione nominata;

CONSIDERATO che con nota prot. 26481 del 12.5.2022 veniva disposta la chiusura della procedura di gara a seguito della ritenuta assenza, da parte della Commissione di gara, di concorrenti in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5.4 del disciplinare in capo ai partecipanti;

DATO ATTO che, avverso i provvedimenti di esclusione, venivano proposti, da tre dei cinque concorrenti esclusi (verificare se il numero è esatto), tre distinti ricorsi dinanzi al TAR Palermo, contraddistinti con RG 828/2022, per il quale si è in attesa del deposito della sentenza, U.P. celebratasi il 21.6.2022; RG 891/2022, definito con sentenza breve n. 2024/2022 di accoglimento; RG 939/2022, definito con sentenza breve n. 2034/2022 di accoglimento e che, nello specifico, in esecuzione delle predette pronunce l'Amministrazione risulterebbe tenuta alla riapertura del procedimento, il che comporterebbe, in ossequio al rispetto del principio di legalità, la riammissione di tutti i concorrenti esclusi, ivi compresi coloro che avevano precedentemente prestato acquiescenza alla disposta esclusione condividendo l'interpretazione data alla *lex specialis* della S.A., che non è stata successivamente confermata dal Giudice Amministrativo, il che potrebbe portare a nuove procedure di ricorso che allungherebbero i tempi di definizione della procedura che, comunque, era stata interrotta nella fase di verifica della documentazione amministrativa;

CONSIDERATO tuttavia che, nelle more, sono stati contrattualizzati gli aggiudicatari dei lotti dell'Accordo Quadro Consip "Digital Transformation" – Lotto 5, che, tra i vari servizi, annovera: change management, formazione e affiancamento on the job al personale della PA;

CONSIDERATO che tale convenzione non era stata ancora perfezionata al momento della delega in favore della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana in quanto, diversamente, non sarebbe stata indetta la procedura di gara in oggetto, stante anche l'esigenza di avviare nei tempi più brevi possibili il servizio;

TENUTO CONTO che *"L'adesione alle convenzioni CONSIP consente di ottenere sia risparmi diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi. Con l'effetto che la scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell'interesse pubblico che la sottende. (così Tar Campania, I, n. 22688/2010; in senso analogo cfr. Cons. St., V, n. 7261/2010)"* (TAR Molise, n. 103 del 7.4.2022).

TENUTO CONTO che le attività formative previste per il personale regionale per gli anni 2021 e 2022 sono tutte ricomprese nel Piano della Formazione regionale in oggetto e che al momento l'Amministrazione è rimasta sprovvista di attività formativa, in quanto il protrarsi della procedura ha determinato, finora, il mancato assolvimento degli obiettivi e delle attività previste dal citato Piano della Formazione regionale;

TENUTO CONTO, in particolare, dell'imminente avvio della programmazione comunitaria 2021-2027, i cui Programmi Regionali FSE e FESR sono già stati notificati ai competenti Uffici comunitari e, pertanto, saranno approvati nei prossimi mesi;

CONSIDERATA, quindi, l'urgente necessità di adoperarsi per assicurare in tempi rapidi il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Amministrazione regionale, sia in considerazione del rischio di perdita delle risorse, sia regionali che comunitarie, sia in quanto le tematiche oggetto di formazione sono abilitanti per le linee attuative previste dalle varie azioni del PNRR di cui l'Amministrazione è responsabile;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara, che richiama l'art. 95 comma 12 del Dlgs 50/2016, è facoltà della stazione appaltante decidere di non procedere all'aggiudicazione del servizio, se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione del contratto o per nuove determinazioni della stazione appaltante non prevedibili al momento dell'indizione della gara;

RITENUTO altresì che il Consiglio di Stato, con sentenza 2606/2018, ha ritenuto che *“la revoca della gara risulta corroborata dalla valutazione dell'interesse pubblico connesso all'adesione della Stazione Appaltante alla Convenzione Consip ovvero sia “garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività” come previsto dall'art. 1 comma 512 l. n. 2018/2015”*. Tale orientamento è stato, più recentemente, confermato anche da Consiglio di Stato, n. 3810 del 16 maggio 2022, seppur con diverse argomentazioni relative a una riduzione delle tempistiche connesse con possibili, ulteriori, contenziosi, comunque pertinenti al caso di specie.

CONSIDERATO che è intendimento della stazione appaltante, per sopravvenute determinazioni relative ad esigenze di maggiore celerità ed economicità per l'Amministrazione, avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio, in relazione alla possibilità di attivare, per le medesime finalità previste dal bando di gara e in tempi rapidi, la procedura CONSIP, non attuabile al momento dell'indizione dello stesso, per assenza, a quella data, della relativa convenzione (Accordo Quadro Consip “Digital Transformation” – Lotto 5);

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;

CONSIDERATO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

RITENUTO che *“La procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione (definitiva). Dopo l'adozione di tale provvedimento, la facoltà di ripensamento della stazione appaltante deve essere necessariamente esercitata secondo le forme proprie dell'autotutela decisoria. Prima dell'aggiudicazione, tuttavia, – e nel caso di specie manca finanche, a quanto consta, un'aggiudicazione c.d. provvisoria – l'amministrazione è sempre libera d'intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quelle precedentemente manifestate, senza dover sottostare alle forme e regole proprie dell'autotutela (ex multis cfr. Cons. St., V, n. 107/2019; id., III, n. 2838/2013; id., V, n. 4189/2012; id., III, n. 4116/2012; id., V, n. 3966/2010; T.A.R. Veneto, II, n. 508/2020; T.A.R. Lazio, Lazio, III-quater, n. 14/2018; del. ANAC, del. n. 400/2017).”* (TAR Molise, n. 103 del 7.4.2022).

DATO ATTO che in capo agli offerenti non si è formata alcuna posizione consolidata di tutela in assenza di aggiudicazione definitiva e, soprattutto, in forza dell'espressa clausola di salvaguardia prevista negli atti di gara, per cui questa Amministrazione può procedere senza speciali oneri motivazionali, essendosi questa Amministrazione determinata in tal senso a causa di concreti motivi di interesse pubblico, senza alcun pregiudizio non avendo determinato alcuna aspettativa qualificata in capo ai ricorrenti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra indicate, necessario ed opportuno provvedere alla revoca in via di autotutela del D.D.G. 1927 del 15/12/2021 e dell'intera procedura di gara in oggetto;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate, è revocata l'intera procedura di gara indetta con il D.D.G. n. 1927 del 15/12/2021 “Procedura di gara aperta unitaria,

suddivisa in cinque lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento dei servizi di formazione del personale della Regione Siciliana per l'attuazione del "Piano della formazione per il personale della Regione Siciliana"

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato a tutti concorrenti mediante trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata e sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale della Formazione Professionale e nel sito istituzionale www.sicilia-fse.it e successivamente inviato alla Ragioneria Centrale per l'Istruzione e la Formazione Professionale per il visto di competenza.

Art. 3

Ad avvenuta acquisizione del visto della Ragioneria Centrale per l'Istruzione e la Formazione Professionale il presente decreto sarà comunicato all'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana nonché, nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 33/2013.

F.to

Patrizia Valenti